

## NOTE ESPICATIVE ALLE MODIFICHE PROPOSTE AL ROF

- **art. 0: Istituzione di una consulta del personale, con relativa piattaforma tecnologica, che abbia capacità di informazione, discussione e sondaggio del personale**  
Si tratta probabilmente della proposta maggiormente innovativa. Quella che consentirebbe a tutto il personale di scambiare informazioni con l'Ente e tra i colleghi utili per il lavoro, discutere di temi importanti, esprimere l'opinione sui alcuni di essi tramite sondaggi. Il tutto si appoggierebbe su una piattaforma informatica sul dominio del CNR cui si accederebbe con le credenziali del CNR. La piattaforma potrebbe essere monitorata dai rappresentanti dei ricercatori eletti nei Consigli Scientifici.
- **art. 4 comma 1; art. 26 comma 3b: soppressione della necessità di avere l'autorizzazione preventiva del Direttore di Dipartimento e di Istituto alla presentazione dei progetti da parte del personale (fatti salvi i vincoli imposti da Enti esterni sul numero massimo di progetti presentabili dall'Ente)**  
Purtroppo ancora sussiste l'obbligo per taluni progetti (quelli che non sono rientrati nella programmazione approvata) di approvazione da parte dei Direttori di Dipartimento. Pur non risultandoci casi in cui l'autorizzazione sia stata rifiutata, tuttavia la procedura comporta un appesantimento burocratico che talvolta mette a rischio la presentazione di progetti. Allo stesso modo riteniamo vada sancita la piena autonomia del ricercatore/tecnologo, anche all'interno dell'Istituto, di presentare progetti. Ovviamente rimane l'obbligo di informare l'Istituto e il Dipartimento sui progetti presentati e sono fatti salvi i casi in cui l'ente finanziatore prevede un numero massimo di proposte progettuali da parte del CNR, per i quali continua a valere il coordinamento del Dipartimento.
- **art. 6 comma 1: Incarico a tempo parziale per i Direttori di Dipartimento**  
L'obbligo del tempo pieno per i Direttori di Dipartimento è stato cancellato nell'approvando Statuto. Pur essendo questa una chiara indicazione sulle intenzioni del CdA e del Ministero, il gruppo di lavoro ha voluto ribadire in un apposito articolo l'obbligatorietà del tempo pieno. Riteniamo che il compito dei Dipartimenti di coordinamento degli Istituti sia pienamente compatibile con l'istituto del tempo parziale per i loro Direttori. Peraltro tale figura non esiste in altri Enti di Ricerca o in ambiti universitari. La cancellazione del tempo pieno ha ripercussioni immediate anche sul compenso da elargire ai Direttori, sostituito con un'indennità, con conseguente risparmio sulle spese dell'Ente e segnale significativo nei confronti del personale e del Paese.
- **art. 6 comma 2: Non prevedere compenso per i Direttori di Dipartimento f.f.**  
Consequenziale alla modifica dell'art. 6 comma 1
- **art. 6 comma 3: sostituire il compenso per i Direttori di Dipartimento con un'indennità**  
Consequenziale alla modifica dell'art. 6 comma 1
- **art. 11 comma 1: Incarico a tempo parziale per i Direttori di Istituto**  
Valgono indicazioni simili a quelle dei Direttori di Dipartimento. In aggiunta il Consiglio di Istituto potrebbe coadiuvare la Direzione assumendo alcuni compiti specifici per il personale (per esempio le associature, la formazione, la destinazione dei fondi di overhead) secondo una logica di ripartizione/condivisione di servizi più che di poteri attribuiti agli organi. Sottolineo che il Presidente nel corso di una riunione informale con il gruppo di lavoro si è inequivocabilmente espresso contro il tempo pieno, fatti salvi alcuni casi limitati ad Istituti più grandi o complessi.
- **art. 11 comma 1: Il limite di 2 mandati va inteso in tutto il CNR e non nel singolo Istituto**  
Quello che è successo nel gruppo di lavoro è singolare. Inizialmente si era stabilito che il limite di 2 mandati (previsto dal decreto Madia) valesse in tutto il CNR. In una successiva riunione, a seguito delle lamentele di alcuni Direttori non partecipanti al gruppo di lavoro, è stato posto il problema della legittimità di estendere il limite a tutto il CNR, in analogia con quanto avviene nel settore privato. I Direttori hanno alla fine della discussione deciso di limitare l'ambito dei due mandati ad un singolo Istituto. In pratica dopo aver espletato due mandati in uno stesso Istituto, un Direttore può presentare la sua candidatura per un altro Istituto o magari per lo stesso Istituto che è stato soggetto ad una

trasformazione, anche se non sostanziale, come capitato spesso negli ultimi anni. Sottolineo che nella stessa riunione informale di cui prima il Presidente ha chiaramente espresso l'opinione che i mandati debbano essere intesi complessivamente nel CNR, in totale controtendenza con le indicazioni dei Direttori.

- **art. 11 comma 3: sostituire il compenso per i Direttori di Istituto con un'indennità**  
è una diretta conseguenza delle modifiche all'art. 11 comma 1. Valgono le stesse considerazioni espresse per i Direttori di Dipartimento. Si potrebbe adottare il modello universitario vigente per i Direttori di Dipartimento, con un compenso che, quando elargito, è limitato a qualche migliaia di Euro l'anno
- **art. 13 comma 1: Il CdI esprime un parere circa le spese effettuate dall'Istituto su fondi provenienti dall'Amministrazione e sull'overhead dei progetti**  
Anche qui la situazione è paradossale: una volta l'estinto Comitato d'Istituto esprimeva parere vincolante sul bilancio consuntivo dell'Istituto. Oggi il Direttore di Istituto non è tenuto ad approvare un bilancio consuntivo ma solo preventivo. Pertanto manca un'occasione istituzionale perché si sancisca che il Consiglio d'Istituto abbia il diritto/dovere di accedere al bilancio consuntivo dell'Istituto
- **art. 13 comma 1: Il CdI esprime parere vincolante sulle Convenzioni stipulate dall'Istituto**  
Ci sembra più una dimenticanza, in quanto la modifica risulta coerente con i compiti assegnati al CdI dal nuovo ROF
- **art. 14 comma 1: prevedere che i fondi necessari per le URT siano a carico dei progetti che le giustificano**  
Si tratta di un modo per certificare che l'apertura di nuove URT, temporanee per definizione e per scopi specifici, non gravi sul bilancio dell'Ente
- **art. 20: Limitare l'assunzione di incarichi dirigenziali ad interim, comunque circoscritti nel tempo, a casi particolari e non generalizzati**  
Si tratta di risolvere un problema riguardante l'Amministrazione Centrale che ha visto il proliferare di assegnazione di incarichi ad interim.